

# TRA TECNICISMO E LINGUA COMUNE. PRASSI DEFINITORIA E NOTAZIONI METALINGUISTICHE NEL *DOTTOR VOLGARE* DI GIOVAN BATTISTA DE LUCA

Maria Vittoria Dell'Anna<sup>1</sup>

## 1. SULLA SCELTA DELL'ITALIANO NEL *DOTTOR VOLGARE*

A proposito dell'importanza di Galileo Galilei e di Giacomo Leopardi nella storia della lingua italiana, nella sua intervista-dialogo con Giuseppe Antonelli del 2019 Luca Serianni osservava che «figure come queste ci dicono che, se è innegabile che la lingua italiana è stata creata dalla letteratura, non vanno trascurate altre componenti, di vario peso culturale. Alla scienza e alla filosofia dovremmo aggiungere almeno il diritto, con un nome meno noto di quelli finora fatti: Giovan Battista De Luca, che pubblicò nel 1673 *Il dottor volgare*»<sup>2</sup>. Un riferimento analogo si trova già prima (nel 1997, nella *Storia della letteratura italiana* diretta da Asor Rosa) nella riflessione sui rapporti tra latino e volgare con cui lo stesso Serianni avviava il capitolo sulla lingua del Seicento, a proposito della «significativa [...] espansione del volgare in due settori che [...] sono ancora dominati dal latino: la scienza, con Galileo, e il diritto, con De Luca»<sup>3</sup>.

Giovan Battista De Luca (Venosa, 1613-Roma 1683), avvocato, teorico del diritto, sacerdote e infine cardinale della Curia di Roma, è tra le figure centrali del nostro Seicento giuridico<sup>4</sup>. Il *Dottor volgare* (*DV*), considerata la prima grande opera di dottrina giuridica in italiano<sup>5</sup>, costituita di un *Proemio* e di quindici libri, è stata pubblicata per la prima volta a Roma nel 1673 presso la Stamperia di G. Corvo<sup>6</sup> ed è uscita in altre tre edizioni fino alla

<sup>1</sup> Università del Salento.

<sup>2</sup> Serianni (2019: 111).

<sup>3</sup> Serianni (1997: 561-562).

<sup>4</sup> La biografia di De Luca si può seguire in Lauro (1991: XXXV-LXXXVI, in cui si corregge anche la grafia del cognome, “de Luca” e non “De Luca”, secondo la firma autografa). Per un profilo storico-giuridico si segnalano gli studi, a cui rinvio anche per gli aggiornamenti bibliografici, di Dani (2008, 2012), Mazzacane (2010), Coppola, Lavorano (2016).

<sup>5</sup> Il *Dottor volgare* è stato oggetto di interesse autorevole da parte di Piero Fiorelli, che ha curato un'edizione anastatica del primo capitolo del *Proemio* (Fiorelli, 1980, con *Introduzione* alle pp. 5-20) e che nei suoi saggi sulla storia della lingua giuridica italiana ha sempre insistito sul ruolo centrale di De Luca (Fiorelli, 1994 e altri saggi insieme a questo raccolti in Fiorelli, 2008), fornendo dati e informazioni soprattutto lessicali. Di seguito una rassegna dei riferimenti all'autore e all'opera presenti negli studi storico-linguistici italiani: Migliorini (2019 [ma 1960]: 541), il già citato Serianni (1997: 561-563), Tesi (2005: 45-47), Tomasin (2001, 177-179), Gualdo (2011: 415), Lubello (2017: 53-55 e 205-211 per il commento di un passo antologico e 2021: 37-39), Dell'Anna (2020, 2022), Salvatore (2020: 268-270), Zarra (2023: 262-263). Sull'opera in italiano di De Luca nei suoi rapporti col Seicento giuridico rinvio a Ruggiero (2012, 2016) e ad Arato (2015: 95-103).

<sup>6</sup> I quindici libri sono ripartiti in trentasette parti, ciascuna con paginazione separata, rilegate in maniera diversa nei vari esemplari. Per questo studio ho utilizzato l'esemplare, in sei volumi, posseduto dalla Biblioteca comunale “Gino Rizzo” di Cavallino (Lecce). Ringrazio la Dott.ssa Giovanna Rosato, responsabile della biblioteca, della disponibilità con cui mi ha consentito di consultare i volumi.

metà del XIX secolo (Colonia, 1740, 6 voll.; Colonia, 1755, 6 voll.; Firenze, 1839-1843, 4 voll.).

Il *DV* è un compendio della precedente, monumentale e prima opera dell'autore, in latino, il *Theatrum veritatis et iustitiae* (*TbV*; pubblicata in quindici volumi *in folio* tra il 1669 e il 1673 per i tipi Corbelletti di Roma)<sup>7</sup>, una raccolta di circa 2500 *discursus*, come De Luca li chiamava, ossia di allegazioni e scritture forensi relative alle cause discusse nel corso della sua trentennale carriera di avvocato presso le corti del Regno di Napoli e, per la gran parte, di Roma (che affiancava funzioni laiche ed ecclesiastiche in quanto corte collegiale suprema dello Stato territoriale e della Chiesa universale)<sup>8</sup>. Del *TbV* il *DV* riproponeva la selezione e l'ordine delle materie, di ambito perlopiù feudistico, civilistico e canonistico, aggiungendovi quella penale (assente nel *TbV*) nella seconda parte del quindicesimo e ultimo libro<sup>9</sup>; riproponeva, inoltre, anche il genere del trattato, che pur sul terreno della pratica forense era ora per intero costruito sulla sistemazione concettuale e nel corpo della scrittura si mostrava privo della connotazione casistica, già progressivamente ridotta nel passaggio dai primi cinque ai successivi libri del *TbV*<sup>10</sup>.

L'operazione giuridico-dottrinale e linguistica di De Luca è il prodotto del pensiero che egli aveva maturato rispetto al contesto politico-amministrativo e alle condizioni della cultura e in particolare del diritto nelle istituzioni universitarie del tempo. Già il *TbV* si inseriva a distanza nell'ampia letteratura fiorita intorno alla grande autorità delle pronunce delle corti di Roma. In questo contesto, il progetto di una nuova opera in italiano, il *DV*, non è in rapporto solo cronologico con l'opera latina o di mera riproduzione in altro codice di una stessa materia, pur con un tenore dottrinale rinnovato e l'esclusione di fatti e citazioni d'autorità. La scelta dell'italiano è volta a rinnovare dall'interno la cultura giuridica, a rimettere in contatto anche il diritto, come stava avvenendo per altre scienze, con le correnti vive del pensiero moderno, che non si esprimeva più in latino (Galileo aveva ormai segnato una strada obbligata, per quanto non priva di inversioni di rotta, e fuori d'Italia già Keplero, Cartesio e Bacone avevano scritto di scienze varie nelle rispettive

<sup>7</sup> I primi cinque volumi furono pubblicati nel 1669, i successivi dieci fino al 1673; si aggiunsero quattro volumi di supplemento (1677-1678) e due tomi di indici (1680-1681).

<sup>8</sup> «Composto con le scritture prodotte in qualità di avvocato, il *Theatrum* fissava un vasto corpo di giurisprudenza forense, fondato principalmente sulla prassi di Roma e dello Stato pontificio, e in minor misura di Napoli. Rispecchiava la profonda vocazione enciclopedica manifestatasi nei Seicento in tutti i campi del sapere. Era infatti una vera e propria enciclopedia del diritto vigente (mancava il penale), tra le maggiori d'Europa dell'età moderna e forse un *unicum* per le materie trattate» (Mazzacane, 2010: 26).

<sup>9</sup> I quindici libri del *DV* sono intitolati ciascuno a una materia, sono segnalati dal numero progressivo romano e anticipati dagli *Avvertimenti*, dall'*Indice* (ogni ramo della gerarchia espositiva è dotato a sua volta di un indice) e da un *Proemio*. Libri e *Proemio* sono articolati in capitoli (pure in numeri romani) e questi in punti di trattazione anticipati da un sommario ordinato numericamente in caratteri arabi. La struttura a cascata dell'indice – una vera e propria «planimetria didascalica» (Ruggeri, 2012: XLIV) – è coerente con gli obiettivi di un'opera destinata alla consultazione, secondo prassi di organizzazione della materia che erano già dell'enciclopedismo medievale e dell'umanesimo giuridico. Si segnala l'ordine delle materie, distinte per libri (caratteri romani) e parti (caratteri arabi): I. *Feudi e beni giurisdizionali*; II. *Regalie*. III. 1. *Giurisdizione e foro competente*. 2. *Preminenze, precedenza e diritti onorifici*. IV. 1. *Servitù prediali, usufrutto e retratto*. 2. *Enfiteusi*. 3. *Locazione e conduzione*. V. 1. *Usure e interesse*. 2. *Cambi*. 3. *Censi*. 4. *Società di uffici*. VI. *Dote, lucri dotali e altri tipi di dote*. VII. 1. *Donazioni*. 2. *Compravendita*. 3. *Alienazioni e contratti proibiti*. 4. *Tutori, curatori e amministratori*. VIII. *Credito e debito; creditore e debitore*. IX. 1. *Testamenti, codicilli e ultime volontà*. 2. *Erede ed eredità*. 3. *Legittima, «trebellianica» e altre detrazioni dall'eredità*. X. *Fidecommessi, primogeniture, maggioraschi*. XI. 1. *Legati*. 2. *Successioni ab intestato*. 3. *Rinunce ereditarie*. XII. 1. *Benefici ecclesiastici in genere*. 2. *Canonici e loro cariche, capitolo, sua elezione ed atti capitolari*. 3. *Parroco e parrocchia*. XIII. 1. *Giuspatronato*. 2. *Pensioni ecclesiastiche*. XIV. 1. *Regolari e monache*. 2. *Matrimonio*. 3. *Decime, offerte ed elemosine*. 4. *Immunità ecclesiastica*. 5. *Alcuni decreti del Concilio di Trento nelle materie di interesse giudiziario concernenti l'ordinamento del clero regolare*. XV. 1. *Sui giudizi civili*. 2. *Sui giudizi criminali*. 3. *Relazione della Curia*.

<sup>10</sup> La casistica era considerata il peggior difetto dei meri pratici del diritto e fino a buona parte dell'Ottocento sarebbe costata a De Luca l'accusa di essere eminentemente un pratico (Vallone, 2016: 50-58).

lingue materne, benché in alcuni casi con oscillazioni e ritorni al latino). La scelta dell'italiano, ancora, rappresenta uno spartiacque nel quadro sia della produzione dottrinale e trattatistica, fino a quel momento espressa quasi soltanto in latino<sup>11</sup>, sia dei pur significativi precedenti apparsi in italiano dagli inizi del Seicento: la *Prattica criminale* di Lorenzo Priori, pubblicata postuma nel 1622<sup>12</sup>, e la *Pratica universale* di Marc'Antonio Savelli da Modigliana, pubblicata nel 1665<sup>13</sup> (e si aggiungano altre testimonianze del passaggio dal latino al volgare, certamente meno risolte ed esclusive rispetto all'opera deluchiana, nella coeva produzione di testi giuridici a Venezia)<sup>14</sup>. Rispetto alle opere di Priori e Savelli il *DV* si distingue per la statura scientifica dell'autore e per la sua posizione nel suo tempo, per l'impianto, la mole e la struttura dell'opera, per l'approfondimento dottrinale e per la meditata e dichiarata consapevolezza dell'opzione linguistica<sup>15</sup>. Il giudizio di piena maturità dell'opzione è confermato dallo stesso profilo biobibliografico di De Luca, che dopo il *DV* pubblicherà, oltre a opere in latino, un significativo numero di opere in italiano<sup>16</sup>.

La consapevolezza di De Luca non ha pari nelle opere coeve o precedenti e si sviluppa su più piani, compresenti in ogni momento (letteralmente, quasi in ogni pagina) del processo di composizione del *DV*: l'esplicita riflessione sulla preferenza dell'italiano al latino, ampiamente argomentata, con tesi a favore e contro, a cominciare dal *Proemio*<sup>17</sup>; il

<sup>11</sup> Per un confronto anche cronologico e per un quadro della letteratura dottrinale e trattatistica prodotta in italiano nei secoli XVI-XVIII si veda la *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana* (BEGA), pubblicata a partire dal 1978 dall'IDG, Istituto per la documentazione giuridica del CNR (poi ITTIG – Istituto di Teorie e Tecniche dell'Informazione Giuridica e dal 2019 IGSG – Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari) e comprendente, come si legge nelle *Avvertenze* al primo volume, «la serie dei testi statutarî e dottrinali», ossia «le edizioni riconducibili ai generi letterari 'dottrina giuridica' e 'legislazione statutaria'» dai primi incunaboli fino all'anno 1800.

<sup>12</sup> Priori muore nel 1610; la *Prattica criminale* è stata scritta con tutta probabilità nei primi anni Novanta del 1500, come suggeriscono i riferimenti alla legislazione e ai precedenti veneziani, che non superano il 1589. L'opera gode di una discreta attenzione scientifica negli studi di storia del diritto moderno (Chiodi, Povoletto, 2004; Menegon, 2004); pochissimi, invece, i riferimenti negli studi linguistici (si veda intanto Tomasin, 2001: 219-221).

<sup>13</sup> L'opera, pubblicata in almeno sette edizioni fino al 1748, consiste di una serie alfabetica di circa trecentocinquanta voci che illustrano un'«ampia casistica tratta dalla giurisprudenza dei tribunali toscani, dalle leggi e bandi del Granducato, dai maggiori trattati, repertori e raccolte di decisioni degli ultimi cent'anni» (Fiorelli, 1980: 9). Sulla figura di Savelli si veda Edigati (2005), in particolare alle pp. 50-62 per riferimenti alla *Pratica*.

<sup>14</sup> Tomasin (2001: 177-233).

<sup>15</sup> Consapevolezza molto limitata, se non assente, nelle opere di L. Priori e M.A. Savelli; quest'ultimo nella prefazione alla sua opera si scusa anzi di «non avere composta l'Opera in lingua Latina» e di non aver «osservato le regole della Crusca, e bel parlare Toscano».

<sup>16</sup> L'elenco completo delle opere editate in lingua latina e in lingua italiana e dei manoscritti di De Luca è in Lauro (1991: LXIII-LXXVI). Successive al *DV* sono le seguenti opere in italiano: *Dello stile legale*, Dragonelli, Roma (1674), *Difesa della lingua italiana*, Dragonelli, Roma (1675), *Il cavaliere e la dama*, Dragonelli, Roma (1675); *Il vescovo pratico*, Corbelletti, Roma (1675); *Il religioso pratico dell'uno e dell'altro sesso*, Rev. Camera Apostolica, Roma (1679); il *Principe cristiano pratico*, Stamp. Camera Apostolica, Roma, (1680). De Luca si preoccupò anche degli studenti nell'*Istituta civile*, opera incompiuta pubblicata postuma nel 1733 da Sebastiano Simbeni, su cui si veda Birocchi (2002: 297-315).

<sup>17</sup> Si veda almeno il sommario del *Proemio*, cap. I, 1-4: *Se sia bene trattare la legge in lingua volgare; Et a quali sorte di persone sia congrua questa lettura, e particolarmente, se a Principi, e Signori*. SOMMARIO. 1. *Nell'operazioni umane s'attende la parte preponderante del bene, o del male*. 2. *Si portano gli argomenti per la parte negativa*. 3. *Degli argomenti per l'affermativa*. 4. *Si stima migliore questa seconda parte e si risponde a gli argomenti contrarij*. Si noti che nell'indice generale dell'opera posto all'inizio del libro I, prima degli *Avvertimenti* e del *Proemio*, i titoli dei libri e dei capitoli non riproducono fedelmente il testo del titolo posto all'inizio di ogni capitolo (si osservano soprattutto variazioni grafiche e interpuntive): qui e in seguito cito dal titolo posto all'inizio del *Proemio* e dei capitoli. Qui e, *infra*, nei vari passi ricavati dall'opera conservo la veste linguistica, grafica e interpuntiva dell'edizione Corvo, 1673; conservo, tra l'altro: le oscillazioni nell'uso di maiuscole e minuscole, nella grafia delle preposizioni articolate, nei confini delle parole, nei luoghi considerabili refusi di stampa e nelle non

ruolo dell'italiano nel circuito della comunicazione giuridica del tempo, anche in relazione alla pluralità di utenti (mittenti e destinatari), illustrato in più passi e anticipato programmaticamente nel *Proemio*<sup>18</sup>; la conseguente posizione dell'autore nella questione della lingua, scevra da condizionamenti di sorta (a cominciare da quelli filocruscanti) e imperniata anzi sulla centralità della lingua italiana (una qualsiasi lingua italiana) nel raggiungimento degli obiettivi di chiarezza nell'interpretazione del diritto<sup>19</sup>; il rapporto tra impostazione enciclopedica, prassi definitoria e scrupolo d'informazione lessicale e semantica nell'annotazione e nella disambiguazione di valori e usi linguistici del diritto tra tecnicismo e lingua comune.

Lo scrupolo d'informazione lessicale, su cui concentriamo le pagine che seguono, ci sembra una spia significativa del rapporto di De Luca con la proposta di un'opera giuridica in italiano e il corrispettivo pratico della sua meditata riflessione sul punto. Quella di De Luca, insomma, non è solo l'opzione per un codice nuovo o quasi alla tradizione di un dato filone testuale, ma un'operazione linguistica organica agita sui criteri complementari dell'obiettivo storico-culturale di scrivere di dottrina in italiano (pur perseguibile a partire dalla mera scelta del codice) e dei mezzi linguistici e metalinguistici ritenuti più adatti per raggiungerlo, portati dal di dentro della personale pratica di scrittura. Così, egli non solo scrive un'opera in italiano e consegna – al pubblico e alla nostra lingua – un'ampia messe di istituti, nozioni, concetti, fattispecie delle varie materie del diritto per la prima volta o quasi discussi in italiano, con la conseguente immissione di una ricca terminologia giuridica<sup>20</sup>, ma correda fittamente quella messe enciclopedica di osservazioni su valori e usi in diafasia, mosso dal connaturato emergere del latino dalla superficie del tecnicismo adattato alla veste fonomorfológica italiana e dall'ostacolo alla comprensione del testo (tanto più per i non possessori del latino e del legale, a cui l'opera è anche rivolta) rappresentato dalla diffusa polisemia di molte parole del diritto.

poche deviazioni dalla norma ortografica, marcate in diatopia come riflesso grafico di abitudini fonetiche. Mi limito ai seguenti interventi: rendo modernamente le grafie di «w» e «v» e uso «s» per «ð»; elimino meri accenti grafici in monosillabi non accentati secondo l'ortografia attuale; accento le congiunzioni *perché*, *purché* e *siché* (quest'ultima attestata sempre in grafia unita e senza raddoppiamento) e il *sì*, non accentato in forme come *sì fatto*, mai univerbate.

<sup>18</sup> Si veda la continuazione di *Proemio*, cap. I, 5-6: 5. *A quali sia drizzata quest'opera, & a quali se ne proibisca l'uso. 6. Che anche alli Principi, & alli supremi Magistrati conviene haver notizia delle materie legali.*

<sup>19</sup> Sulla centralità di una qualunque lingua italiana rispetto alla lingua latina è utile anche la riflessione condotta da De Luca nello *Stile legale*, di cui si legga il passo che segue: «Che però ritenendo la medesima distinzione data di sopra, se avanti Giudici non professori & illetterati si scriverà (parlando per la nostra Italia) in lingua Italiana, si dovrà Parlare in quella lingua, la quale sia comune, e più frequentemente usata in quel paese tra la gente nobile e civile, sicché sia la più polita che ivi corra, purché la pulizia non pregiudichi alla chiarezza & alla facilità, senza badare se i vocaboli siano usati o no dal Dante, dal Petrarca o dal Boccaccio & altri, e se siano conformi alle opinioni dell'Accademia della crusca, o no, dovendosi parlare volgare Italiano non Toscano, coll'accomodarsi all'uso corrente & usato, e non all'antico, o non usato in quel paese» (cap. IV, 10).

<sup>20</sup> Fiorelli (1980: 9). La terminologia giuridica entrata nella nostra lingua con l'opera di De Luca (ma vedi nota 21) si può seguire attraverso gli spogli del Tommaseo-Bellini, della V impressione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* (la prima impressione ad accogliere il DV e De Luca; sulla presenza di voci del diritto nel *Vocabolario degli Accademici* rinvio a Dell'Anna, 2013: 376, in particolare sul rapporto oscillante con le fonti nel trattamento di voci attestata in De Luca), del *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo* di Giulio Rezasco (1881), su cui cfr. Fusco (2023), e del *GDLI*. Prima dei principali vocabolari storici dell'Ottocento, il DV era già stato oggetto di citazione nelle *Voci italiane d'autori approvati dalla Crusca nel Vocabolario d'essa non registrate* (1745) di Giovan Pietro Bergantini e, senza corredo testuale ma col solo riferimento ai luoghi dell'opera, nell'*Ortografia enciclopedica universale della lingua italiana* (1824-1826) di Antonio Bazzarini, nel *Vocabolario universale italiano* (1829-1840) della società tipografica Tramater e nel *Panlessico italiano* (1839) di Marco Bognolo.

## 2. IMPOSTAZIONE ENCICLOPEDICA, PRASSI DEFINITORIA

L'aspetto enciclopedico dell'opera fa sì che di ogni argomento si dia un inquadramento teorico, definitorio. Non pochi libri o parti di libri sono aperti da un capitolo o da una serie di capoversi a carattere proemiale o introduttivo volti alla definizione di contenuti e confini dell'oggetto di trattazione. Posto l'argomento principale (a partire dai titoli di paragrafo del sommario e dai titoli dei capitoli, che svolgono anche una funzione tematica nella successione gerarchica dei contenuti), De Luca esamina casi e sottospecie a quello riferibili: contesti del genere – caratteristici delle sezioni proemiali dei capitoli, ma presenti anche in altri luoghi della trattazione – restituiscono, abbiamo detto, abbondante materiale neologico<sup>21</sup> e soprattutto chiariscono la tecnica definitoria dell'autore, di continuo proiettata da un lato ad aderire al genere testuale, quello enciclopedico (cui le definizioni sono connaturate), dall'altro a realizzare il disegno espositivo di offrire quel materiale e quei contenuti tecnici in una lingua in cui non erano stati mai, o quasi, trattati e definiti. Questi contesti sono perciò a un tempo luoghi di prima attestazione lessicale di molte voci del diritto e luoghi in cui se ne danno, per l'italiano, le definizioni (spesso sfruttate – dichiarandolo o no, come vedremo – dalla lessicografia storica dell'Ottocento e successiva, che accoglierà voci giuridiche non di rado ricavandole proprio dall'opera del venosino).

I contesti dedicati alla definizione e all'illustrazione semantica dei tecnicismi giuridici sono molto numerosi, hanno ampiezza variabile da poche righe ad alcune pagine, rinviano spesso ad altri luoghi dell'opera<sup>22</sup>. Sorvolando sui vari libri del *DV* si noti ad esempio, in (1), la lunga introduzione del libro VI sulla dote, cap. I, paragrafi 1-10, dedicata alla *significazione di dote* (*significazione* «stretta», ossia propria del diritto, o comune). Il passo è istruttivo sulla tecnica definitoria dell'autore: sembra di essere di fronte a una mappa semantica, rappresentabile con un diagramma ad albero, che si articola tra valore comune o generico e valore tecnico per ramificarsi negli eventuali aspetti e accidenti delle fattispecie via via trattate, richiamando attraverso rinvii intertestuali capitoli o libri precedenti o successivi in cui più ampiamente se ne discuta oppure, attraverso note a margine, i passi (*discursus*) omologhi per argomento del *TbV*, riferimento enciclopedico e pratico sotteso all'operazione del *DV*.

<sup>21</sup> Molta di questa terminologia non è, con Fiorelli (2008: 99), un parto di De Luca: in molti casi si tratta di latinismi adattati, di grecismi, di altre forme giunte all'italiano dal latino non giustiniano e comunque già circolanti nella giurisprudenza del periodo, oppure di forme derivate da latinismi già esistenti. Proprio quest'ultima modalità di immissione nella nostra lingua, tuttavia, mi pare un contributo di rilievo apportato da De Luca: se non siamo di fronte a innovazioni lessicali, si può dire che l'uso dell'autore testimonia la potenzialità del volgare di adattarsi alle esigenze delle scritture giuridiche discussa nel *Proemio* e posta a fondamento della scelta di scrivere in italiano, e al tempo stesso restituisce l'immagine di un autore avvezzo a sfruttare la plasticità dei meccanismi derivativi della nostra lingua per esigenze che sono lessicali e semantiche, da un lato, e sintattiche, dall'altro, ossia di servizio alla costruzione della frase. Non si offrono qui dati sui fenomeni sintattici rilevati, ma valgano almeno i passi che seguono per mostrare la funzione di sintesi sintattica di alcune opzioni morfologiche: «nuovo testamento *revocatorio del primo*» (*DV*, l. IX, cap. VII, 5), «i medesimi Giuristi lo sogliono parimente stimare vocabolo generale *comprendivo di tutte le gabelle*» (*DV* l. II, cap. IV, 16), prima attestazione di *comprendivo* con valore verbale nella sequenza 'comprendivo di' (Fiorelli, 2008: 115), che farà lunga strada nelle costruzioni sintattiche sintetiche tipiche delle scritture giuridiche; «Quindi alcuni giuristi, continuando nella loro semplicità leguleica, considerano che questa legge sia esorbitante, come *correttoria della legge comune*» (*DV*, l. VII, cap. X, 12).

<sup>22</sup> Tra i tanti, segnalo almeno il libro I, *De' feudi*, cap. I, ai punti 5-6 sul significato di *feudo*; il libro VII, pt. I, *Sulle donazioni*, con dovizia di particolari anche lessicali sui valori di *donazione* e delle sue diverse specie offerti in apertura del cap. I, o con la distinzione operata tra *transazione* e *concordia*, con disambiguazione tra valori della legge civile e della legge canonica, in apertura del cap. XVI (vedi, *infra*, anche es. 25); ancora, la distinzione semantica e d'uso operata tra *credito* e *debito* in apertura del libro VIII, *Del credito e del debito*, cap. I; la definizione di *legato* all'inizio del libro XI, pt. I, *Delli legati*, cap. I.

(1) *Capitolo primo*  
*Delle diverse specie di dote, [...];*  
[...].

SOMMARIO.

- 1 *La parola dote in larga significazione che cosa importi.*
- 2 *Della significazione legale più larga della dote della Repubblica.*
- 3 *Della dote delle Chiese.*
- 4 *Della dote di coloro, che si ordinano in sacri.*
- 5 *Della stretta significazione di quella dote delle donne che si maritano.*
- 6 *Di quella che si dà per le Monache.*
- 7 *Qualche la legge dispone della dote, conviene a quella delle Monache.*

[1] Appresso li professori della lingua latina, & anche del nostro volgare idioma italiano, la parola *dote*, o *dotare*, abaraccia qualsivoglia dono, o beneficio, così dell'animo e dell'intelletto, come della natura, o della fortuna, in maniera che [...].

[2] Legalmente però, con significazione più generale, questo medesimo termine, o vocabolo di *dote*, abbraccia ogni provizione sufficiente al mantenimento, ovvero alla conservazione di qualche stato, o persona; Come per esempio è la provizione di una Repubblica, o di un Regno, o di un principato; [...].

[3] Come anche, qualche si assegna per la fondazione di una Chiesa cattedrale, o collegiata, o parrocchiale, ovvero di una semplice cappella, si dice *dote*, conforme si discorre nel libro decimoterzo, in occasione di trattare del padronato [...].

[4] Et ordinandosi dal Concilio Tridentino, che quei chierici, li quali non siano ben provisti de beneficij ecclesiastici, non si possano promuovere a gli ordini sacri, senza sufficiente patrimonio per il decente sostentamento; Questa provizione ancora, secondo l'uso d'alcuni paesi si suole esplicare col termine, ovvero col vocabolo di *dote*, con altre simili provisioni, alle quali convenga la medesima ragione.

[5] In stretta però, e propria significazione legale, sotto questo termine, o vocabolo di *dote*, viene quel peculio, il quale, o in certa specie, overamente in quantità si assegna ad una donna, acciò possa aver marito, al quale si dia tal peculio a godere, perché con i frutti possa sopportare i pesi del matrimonio; E questa propriamente è quella *dote*, della quale tratta la legge civile.

[6] Ad imitazione di questa, si dice ancora *dote*, quel che si dia ad una donna, la quale elegga lo stato monastico, con la formal professione in qualche monastero; Atteso che, se bene la legge civile non ha conosciuto questa sorte di *dote*, né di quella parla espressamente la legge canonica; Tuttavia, o per intenzione di questa, ovvero per alcune costituzioni Apostoliche, o per una consuetudine universale del Mondo cattolico; Tutto quel che si dia al monastero, per il sostentamento della monaca, & anche qualche bisogna darli per altre spese del monacaggio, e per una vitalizia sovvenzione, la quale quasi comunemente per una consuetudine tollerata dalla Chiesa, si dà alla medesima monaca per l'occorrenze straordinarie, si dice *dote*.

[7] E quindi siegue, che tutto quello che sta disposto dalla legge civile o canonica, sopra la *dote* delle donne, generalmente conviene, così all'una, come all'altra specie di *dote*, per l'uno, e per l'altro matrimonio carnale, e spirituale, per la regola certa, e generale, che in quei casi nè quali per qualche ragione di differenza, non vi entri la limitazione particolare, queste specie di *dote* vanno di pari; E di queste due specie si tratta nel presente titolo.

Analizziamo il contenuto e il procedimento definitorio. De Luca avvia la trattazione sull'istituto della dote con una lunga digressione semantica, a cui dedica i primi sette capoversi del cap. I, libro VI, corrispondenti tematicamente al titolo anticipato nel sommario del capitolo.

Consapevole del valore polisemico di *dote*, De Luca ne illustra innanzitutto il valore comune presso l'esperienza non giuridica informando sul significato di 'dono, beneficio, detto di cosa materiale e spirituale, intellettuale', corrente tanto presso «i professori della lingua latina», tanto nel «volgare idioma»: si tratta di una «larga significazione», messa in testa alla digressione semantica per essere immediatamente disambiguata, e dunque esclusa, dai valori propri dell'esperienza giuridica, illustrati nel seguito ai capoversi 2-7, che sono il vero oggetto di una trattazione pertinente alla materia dell'opera. Tale trattazione è perciò introdotta dall'avverbio *legalmente* 'nel linguaggio giuridico; in senso giuridico' (vd., *infra*, § 2), significativamente collocato in posizione iniziale di frase e capoverso per marcare in diafasia, anche *ictu oculi*, la distanza rispetto al valore comune e l'avvio di sequenze di contenuto specifiche sul punto. E tuttavia, proseguendo con lo stesso movimento dal generale al particolare, nel secondo capoverso De Luca nuovamente indugia su una «significazione» generale, benché interna al «legale», ossia quella di 'provisione utile al mantenimento di stato o persona, detti ad esempio della repubblica, di un regno o di un principato', giustificando o motivando l'analogia e l'estensione dell'uso con le metafore del «matrimonio politico» e della Repubblica come di donna sposata al Principe e infine richiamando gli accenni alle gabelle e alle «rendite pubbliche» (tasse da corrispondere come "dote" da portare al mantenimento della Repubblica) discusse nel libro II, *De' Regali*. Introdotte ed escluse le significazioni «larga» (ossia comune) e *legalmente* generale, a partire dal terzo capoverso De Luca fissa infine l'oggetto vero e proprio dell'intero cap. I: l'istituto della dote secondo la legge civile (capoverso 5), con la definizione del caso, di cui diremo a breve; a imitazione di questa aggiunge inoltre l'uguale senso di *dote* secondo la legge canonica (capoversi 4, 6), con la precisazione (capoverso 7) che, salvo «ragione di differenza» o «limitazione particolare», le disposizioni «sopra la dote delle donne» della legge civile e della canonica si applicano allo stesso modo all'una e all'altra *dote*, della donna nel «matrimonio carnale» e della monaca in quello «spirituale».

Per definire la «stretta [...] e propria significazione legale» di *dote*, ossia il valore proprio della legge civile, De Luca ricorre a un procedimento cosiddetto "intensionale", in cui il *definiens* esprime le proprietà che la specie deve presentare per poter appartenere alla classe definita, ossia al *definiendum*: nel caso di dote, la prima parte della definizione proposta da De Luca è 'peculio, in [...] specie o in quantità, che si assegna [...] a una donna perché possa aver marito' ed esprime le seguenti tre proprietà: la dote consiste in un patrimonio; il patrimonio è assegnato a una donna; l'assegnazione ha per fine, è subordinata al matrimonio (quando se ne verifichi la circostanza). Due informazioni, equivalenti ad altrettanti passaggi o presupposti logici, sono implicite e appartengono alla sfera enciclopedica dei rapporti civili: la donna di cui si tratta è una figlia; l'assegnazione è effettuata dal *pater familias*, a cui nel diritto romano fanno capo i rapporti giuridici civili. La definizione è completata, nella seconda parte, dalla disciplina del *definiendum*: il marito gode dei frutti della dote in funzione dei «pesi» (economici) derivanti dal matrimonio e per le finalità a questi collegate. L'inciso sul tipo di peculio (*in specie* o *in quantità*), presente nella prima parte della definizione, riguarda infine due informazioni che possono essere completate solo con la lettura del successivo cap. XII dello stesso libro, laddove si illustrano caratteri e dettagli della dote *in specie* o *inestimata*, consistente perlopiù di beni mobili, e la dote *in quantità* o *estimata*, consistente perlopiù di denaro o di beni mobili; a seconda del tipo di dote, nel cap. XII si discorre inoltre se essa resti nel dominio della

donna o se passi a quello del marito (l'inciso interviene dunque a specificare sia le proprietà del *definiendum*, sia la disciplina).

Il trattamento semantico di *dote* sollecita alcune osservazioni sul rapporto tra l'opera di De Luca e la lessicografia storica. Si riportano le definizioni di Crusca V, TB e GDLI (s.v., prima accezione):

Crusca V

Ciò che la donna porta espressamente al marito, per sostenere i pesi del matrimonio.

TB

(*Leg.*) [Can.] Sono quei beni che la moglie, od altri per essa, porta al marito per sostenere i carichi matrimoniali.

GDLI

Il complesso di beni che la moglie (o altri per lei, come il padre) apporta, mediante apposito contratto, al marito per concorrere a sostenere gli oneri del matrimonio, e con l'obbligo per il marito o i suoi eredi di restituire tali beni una volta che il matrimonio sia sciolto. – Anche: la costituzione della dote, la convenzione matrimoniale con cui si costituisce la dote. – *Dote stimata* o *di quantità*: quando il marito acquista la proprietà dei beni dotali, restando tenuto a restituire il loro valore monetario (e ciò accade specialmente quando la dote è costituita da denaro o da beni mobili). – *Dote di specie*: quando il marito acquista sui beni dotali solo un diritto di amministrazione (e ciò accade specialmente quando la dote è costituita da beni immobili).

*Dote* è voce duecentesca, attestata – già nel suo significato principale, giuridico, detto dei 'beni che la sposa porta con sé all'atto del matrimonio' – in alcune formule volgari di area viterbese derivanti dal *Liber formularum* di Ranieri del Lago di Perugia (TLIO, *Ranieri* volg., XIII pm). Dalla documentazione dei vocabolari storici consultati (Crusca, TB, GDLI) e dal ricco corredo testuale offerto dagli archivi Vocanet-LLI e IsLegi dell'IGSG non si ricavano, con poche eccezioni, attestazioni utili precedenti a quella di De Luca corrispondenti a passi che contengano la definizione della voce, in una o più accezioni<sup>23</sup>. Crusca I-IV non fornisce definizioni di *dote*, ma soltanto esempi; Crusca V (impressione che immette nel lemmario molte voci giuridiche, tratte per lo più da De Luca, o consolida il trattamento di voci lemmatizzate nelle impressioni precedenti accogliendo accezioni ed esempi di ambiente giuridico) colloca l'accezione giuridica, non segnalata da marca diafasica, in cima all'elenco delle accezioni. Il materiale linguistico con cui questa definizione è costruita (che ritornerà parzialmente in TB e in GDLI) è ricavato verosimilmente da De Luca, autore di Crusca e tuttavia qui non citato. Si intenda: quella di De Luca non è una definizione *ex novo* (con la formula "per sostenere i pesi del matrimonio" egli rendeva in italiano il brocardo latino *ad sustinenda onera matrimonii*), ma la sovrapposibilità delle definizioni, l'assenza o quasi di fonti definitorie a lui precedenti (almeno a giudicare dalle fonti utilizzate dalla stessa lessicografia) e la presenza dell'autore nella tavola dei citati di Crusca V farebbero concludere che la fonte per il trattamento

<sup>23</sup> Si vedano le seguenti eccezioni: «But. Par. 5. 1. (C) *Dote è pregio che si dà dalla moglie al marito, perchè la possa ornare, e ornata mantenere; e però dotare è adornare*» (*dote*, s.v., TB); «Maestruzz. *La dota è quella che è data dalla donna all'uomo per lo 'ncarico che sostiene dal matrimonio*» (*dote*, s.v., TB); il passo è assente nella documentazione della voce in Crusca, che accoglie voci o accezioni dalla *Somma del Maestruzzo* a partire dalla III impressione; sul V libro della *Somma* cfr. ora Fortunato, 2023); «Dote è una certa donazione fatta dal padre alla donna, [...], overamente fatta dalla donna ad esso marito, per sostenere i gravami del matrimonio» (*Somma angelica del Reverendo Angiolo da Chivasso*, 1593, di Girolamo Menghi da Viadana, dall'archivio Vocanet-LLI, IGSG).

semantico di *dote* sia stata per la nostra lessicografia storica, da Crusca V in poi, proprio il *DV* e che il *DV* sia stato il riferimento diretto o indiretto per la definizione di GDLI, di tipo enciclopedico, corredata di esempi perlopiù letterari benché la distinzione tra *dote stimata* o *dote in specie* fosse disponibile, tra gli autori spogliati da GDLI, proprio a partire da De Luca (*DV*, l. VI, cap. XII)<sup>24</sup>.

### 3. LEGALMENTE E VOLGARMENTE

I rilievi diafasici sul lessico appaiono ancora più espliciti nelle osservazioni su tecnicismo e lingua comune (non mancano rilievi diamesici sulle diverse operazioni forensi orali e scritte)<sup>25</sup> che costellano la trattazione, in particolare le notazioni metalinguistiche, molto numerose, introdotte da *si dice, si dicono* e accompagnate dagli avverbi *volgarmente* ‘in lingua volgare’, ‘secondo una terminologia comunemente usata o diffusa nel linguaggio comune o popolare’<sup>26</sup>, *legalmente* ‘nel linguaggio giuridico; in senso giuridico’<sup>27</sup> e da altri avverbi in *-mente* di analogo valore (*giuridicamente* ‘in senso giuridico’ e *comunemente, impropriamente, propriamente* e *veramente*, gli ultimi due utilizzati anche con una sfumatura epistemica)<sup>28</sup>. Notazioni del genere sono in linea con l’obiettivo dell’autore di rendere disponibili a destinatari diversi dagli addetti ai lavori le formule tecnico-giuridiche del diritto e i tecnicismi attraverso il confronto con gli equivalenti della lingua comune, laddove esistenti o possibili, o con perifrasi (con un movimento tendenziale, e prevedibile,

<sup>24</sup> Altri passi, e altre voci, consolidano le osservazioni suggerite per *dote* e mostrano il rapporto oscillante della lessicografia con De Luca. Su Crusca V, si veda Dell’Anna (2020: 228): «fonte di nuove registrazioni non altrimenti documentabili (*abdicativo, adizione, alimentare, anatocismo*), De Luca non è preferito per le voci documentabili anche per il tramite di altri autori; si tratta spesso di autori a lui successivi, non utili a soddisfare la profondità diacronica della voce o dell’accezione»; così, ad esempio, per *abigeato, alimento* (acc. IV), *mandante, mandatario*, che sono attestate nel *DV* ma che in Crusca V sono documentate con esempi più tardi ricavati rispettivamente da Targioni Tozzetti (*Relazioni*, 1776), Muratori (*Difetti*, 1742-43), Casaregi (*Il Cambista instruito*, 1723), Segneri (*Il Cristiano instruito*, 1686).

<sup>25</sup> Negli *Avvertimenti* e nel l. XV, pt. I, capp. IV, VIII, X.

<sup>26</sup> Ricavo le definizioni dal GDLI. L’avverbio è attestato dalla metà del XIII sec., anche nell’accezione indicata (cfr. TLIO, s.v., 1.2 e 2).

<sup>27</sup> Ricavo la definizione da GDLI, s.v., in cui *legalmente* è anche ‘in modo legale, conforme alla legge, in modo lecito e giuridicamente’, che non riguarda il nostro discorso. Prima di De Luca l’avverbio (e mai nell’accezione, che chiamerò “linguistica”, di ‘nel linguaggio giuridico, in senso giuridico’) è attestato sporadicamente: in Crusca, dalla II impressione, in un’attestazione trecentesca da Giordano da Pisa, ripresa da TB e GDLI; assente in TLIO; quattro occorrenze nell’archivio Vocanet-LII, sempre in testi di legislazione, dal 1374 al 1580. Lo stesso archivio Vocanet-LII mostra invece una certa diffusione della voce in testi giuridici dal 1673, anno di pubblicazione del *DV*, fino alla metà del Novecento e sempre, tranne che nello stesso *DV*, nel solo valore ‘conforme alle legge’: la voce circolerà soprattutto in testi di legislazione e prassi (più dei tre quarti delle quasi settecento occorrenze totali), meno in testi di dottrina. L’accezione linguistica nasce e si arresta dunque con De Luca (potremmo chiamarla un *hapax* semantico deluchiano), come mostra la valutazione dei singoli contesti di Vocanet-LII (i settecento appena detti), che non consentono di individuare occorrenze utili del valore linguistico neanche nei testi di dottrina successivi a De Luca (trentacinque testi, circa sessanta occorrenze). L’accezione linguistica di *legalmente* è registrata solo a partire da GDLI: essa sfugge a Crusca V e al TB, che lo definiscono rispettivamente solo con ‘In modo legale, Per via di legge, Secondo la legge, Nei termini di legge, e simili’ e ‘Secondo la legge o leggi, segnatam. di legge positiva’ (nessuno degli esempi proposti rimanda al valore linguistico), pur accogliendo voci di De Luca ed esemplificando altrove, nel trattamento di voci giuridiche e no, con passi dell’autore che documentano l’uso dell’avverbio in accezione linguistica (si vedano le attestazioni di *legalmente* nella documentazione di *intercapedine*, s.v., per Crusca V, e di *basilico*, s.v., per TB).

<sup>28</sup> Oltre a quelli con funzione metalinguistica, l’opera esibisce molti altri avverbi in *-mente*, che rispondono a esigenze di economia linguistica ed esemplificano una tendenza brachilogica presente già nella prosa pretescentica e fittamente documentata nella prosa di Galileo, come di recente ha messo in evidenza Patota (2021 e 2022: 66). Sugli avverbi in *-mente* nei testi giuridici contemporanei rinvio a Rovere (2010).

dal tecnicismo verso la lingua comune, non l'inverso)<sup>29</sup>. Ci soffermiamo di seguito sui valori di *volgarmente* e su *legalmente* nell'accezione linguistica qui considerata<sup>30</sup>:

(2) E li nostri primi maestri, particolarmente Bartolo, il quale è tanto venerato tra Legisti (e con ragione) dicono che il giudice, con li letterati, deve parlare letteratamente, ma con li volgari deve parlar *volgarmente* (*Proemio*, cap. I, 3)<sup>31</sup>;

(3) nè pare, che al locatore si dia altro privilegio<sup>32</sup> di giudizio sommario, & esecutivo, che quello del possessorio, che *volgarmente* si dice della manutenzione (l. IV, pt. I, cap. VII, 4);

(4) Danno più comunemente li Giuristi<sup>33</sup> quest'interessi dotali, anche per quelle robbe<sup>34</sup> mobili, le quali si sogliono dare in dote per l'uso di casa o della persona, che *volgarmente* si sogliono spiegare col termine dell'acconcio o del corredo (l. VI, cap. XIX, 11);

(5) Quanto poi all'altro atto dell'introduzione di qualche maggior sodezza, e perfezione, il quale *legalmente* si dice della contestazione della lite (l. XV, pt. I, cap. XII, 8);

(6) Succede dunque l'obbligo de' Fratelli di dotare la sorella, quando manchino gli ascendenti dell'uno, e l'altro lato paterno, e materno, e de' loro eredi, diretti, o fideicomissarij, secondo l'ordine di sopra accennato; E quando si tratta di fratelli, dell'uno e l'altro lato, li quali *volgarmente* si dicono germani, ovvero utrinque congiunti, non cade dubbio alcuno che siano obligati dalla legge a dotare le sorelle (l. VI, pt. I, cap. IV, 8);

(7) Eccetto se si fosse fatto il contratto accennato di sopra nel capitolo quarto, il quale da Giuristi si dice anticresi, e *volgarmente* si dice a godere, quando però abbia li suoi requisiti, che lo rendano lecito, conforme ivi si è accennato (l. V, cap. IV, 8).

*Legalmente* e *volgarmente* denotano perlopiù distinzioni diafasiche, opponendo uso tecnico e uso comune, come mostra in particolare *volgarmente* quando introduca

<sup>29</sup> Come suggerisce anche il mero conteggio delle attestazioni di *legalmente* e *volgarmente* nei vari libri di *DV*, essendo molto più numerose quelle di *volgarmente*, e dunque significativi i contesti in cui si fornisce una spiegazione, una chiosa, sul valore nei contesti comuni, non tecnici, obiettivo a cui tende l'operazione di illustrazione semantico-lessicale dell'opera. Si vedano almeno i libri iniziale e finale, tra i più corposi del *DV*: l. I, 16 occ. di *volgarmente* e 1 di *legalmente*; l. II, 14 *volgarmente*, 1 *legalmente*; l. XV, pt. I, 25 *volgarmente*, 10 *legalmente*; pt. II, 39 *volgarmente*, 6 *legalmente*.

<sup>30</sup> Di eventuali informazioni lessicografiche sulle voci, tecniche e no, che ricorrono negli esempi si dà conto in nota, selettivamente.

<sup>31</sup> Il riferimento è a Bartolo da Sassoferrato (1313-1357), tra i principali giuristi italiani del XIV sec. e figura di spicco della scuola giuridica dei commentatori, che raccolse l'eredità della scuola bolognese dei glossatori (su cui Birocchi *et al.*, 2013). Il suggerimento sull'opzione tra latino (*letteratamente*) e volgare (*volgarmente*) tornerà nello *Stile legale* (1674), in particolare nel cap. IV sull'adozione alternativamente dei due codici da parte dell'avvocato in base alle circostanze processuali e soprattutto alla prevedibile disposizione da parte del giudice a leggere o ascoltare testi difensivi prodotti nell'una o nell'altra lingua (Dell'Anna, 2022: 63-65).

<sup>32</sup> La grafia *-gg(i)-* quale esito della pronuncia, marcata in diatopia, con raddoppiamento dell'affricata palatale sonora intervocalica è diffusa ancora in tutto il Seicento in scriventi di area centromeridionale (Seriani 1997: 578). Nel *DV* l'esito è oscillante: si vedano le varie occorrenze di *privilegio* nel libro V, cap. V.

<sup>33</sup> Si veda, *infra*, § 4.

<sup>34</sup> Anche la grafia *-bb-* si collega a fatti di pronuncia regionalmente marcati e rende il raddoppiamento della labiale sonora intervocalica (Seriani 1997: 578). *Roba* rende il lat. *res* 'cosa', ad indicare 'proprietà, sostanze, complesso di beni mobili e immobili, ricchezza' (GDLI, s.v., con documentazione dal XIII sec.); in testi giuridici la voce è attestata almeno dal 1334 (*Statuto dell'arte di Calimata*, in Vocanet-LLI).

l'equivalente comune di voci, tecniche e no, comunque non giuridiche (8 e 9), accompagni a scopo esemplificativo espressioni fraseologiche variamente collocate sul piano del registro (10, 11, 12, 13)<sup>35</sup>, introduca voci o locuzioni latine non tecniche (14):

(8) Se poi si tratti di quei seni di fiumi navigabili, che *volgarmente* si dicono porti, come luoghi più atti, e proporzionati all'imbarco di robbe (l. II, cap. XV, 8);

(9) E per conseguenza conviene ancora a quella copula, la quale segua tra congiunti per affinità spirituale contratta per causa de sacramenti, del battesimo e della cresima, che *volgarmente* diciamo, compare, o commare» (l. XV, pt. II, cap. V, 93);

(10) Come ancora per valersi delle buone congiunture dè tempi per le quali spesso occorre, che il debitore corra dietro, e perseguiti il creditore, il quale fugga, e come *volgarmente* si dice, che il ladro corra dietro, e perseguiti lo sbirro (l. XV, pt. II, cap. III, 7);

(11) E se essendo poco idoneo da principio, il dotante lo sapesse, o no; O pure sapendolo, se lo sapesse anche il marito, in maniera che l'intenzione sia stata di darlo per tale qual sia, e come *volgarmente* si dice per un sacco d'ossa [...] (l. VI, pt. I, cap. XV, 5);

(12) quel lenocinio il quale si commetta dai mariti con l'introduzione degli uomini alle loro mogli, o veramente con la tolleranza e la permissione positiva, che *volgarmente* diciamo becchi contenti (l. XV, pt. II, cap. V, 98);

(13) E l'altra o quella, che segua volontariamente, e senza necessità, ma in rissa, ovvero in una questione, la quale occorra all'improvviso & impensatamente, o pure dopoi, quando ancora duri quell'impeto, o quella colera, che *volgarmente* si suol dire a sangue caldo, o bollente, a differenza del doloso, e dell'appensato, il quale si dice a sangue freddo, conforme parimente si accenna nel capitolo seguente (l. XV, pt. II, cap. V, 114);

(14) acciò questa sommariamente, e senza figura, o ordine giudiziario, e come *volgarmente* si dice, manu regia, desse esecuzione alli mandati esecutivi spediti da giudici ordinarij (l. I, cap. XXXV, 1).

Di particolare interesse sono i passi in cui i due avverbi ricorrono insieme. In questi passi l'autore instaura un confronto tra voci ed espressioni giuridiche e non giuridiche, talora soffermandosi su ulteriori specificazioni di valore semantico e d'uso offerte dal caso o dal tema illustrato. Così, nel l. XV, cap. V sui delitti, al paragrafo 14 (*Furto; e delle sue diverse specie*) De Luca illustra il delitto di furto specificando e distinguendo i valori semantici e le condizioni proprie dell'*abigeato* e della *rapina*, quest'ultima a sua volta distinta dalla *grassazione di strada* (le tre voci sono, insieme ad altre, iponimi di *furto*):

(15) *Legalmente* però, & in più stretta significazione, quest'atto di pigliare la robba d'altri, e che *volgarmente* diciamo rubbare, si distingue in più specie, oltre

<sup>35</sup> In alcuni contesti – quali i passi in 11 e 12 – l'anticipazione di *volgarmente* a forme fraseologiche di registro basso o colloquiale sembrerebbe servire a De Luca piuttosto come «riguardo verbale» (Migliorini, 1948: 57), espediente per attingere alla vivacità espressiva comune se non popolare tuttavia distaccandosene, al pari delle «formule giustificative» che un cinquantennio prima erano state utilizzate da Galileo, formule «che lo riscattavano dalla scelta nel momento stesso in cui ne sfruttava la carica espressiva» (Altieri Biagi, 2010; corsivi miei).

L'altra distinzione di sopra accennata tra il furto implicito, e l'esplicito; Cioè che il furto propriamente significa quell'atto di rubbamento del denaro, o d'altra robba mobile, che si faccia di nascosto del padrone, senza violenza alcuna, quando non segua in animali in numero considerabile, attesoche in tal caso assume un'altra specie diversa di abigeato, del quale di sopra si è discorso; Ma quando segua l'istess'atto di pigliare la robba d'altri per forza, e con violenza, la quale s'usi al padrone, overamente a quello il quale in suo nome la conservi, e l'amministri, in tal caso si dice rapina, overamente, secondo l'uso volgare di parlare si dice ladroneccio, col presupposto che segua in casa, o in campagna, ma in luoghi privati; attesoche se seguisse in strada, overo in piazza pubblica, in tal caso *legalmente* si dice, grassazione di strada, e *volgarmente* in Roma si dice impropriamente assassinio di strada pubblica, ancorché la parola assassinio propriamente significhi un'altra specie di delitto come sopra.

E quando l'occupazione di quel di altri segua nelle robbe stabili, si dice spoglio, overamente usurpazione; Distinguendosi queste, & altre simiglianti specie, per la diversità delle pene, che sono tra loro, e per altri effetti, i quali ne risultano. Però sotto questa parola del furto si discorre di tutte queste specie, ancorché abbiano nomi e vocaboli diversi (l. XV, pt. II, cap V, 82).

La modalità definitoria è quella intensionale *per genus et differentiam*, che definisce via via le proprietà del genere oggetto di definizione (*furto*) e le sottospecie (*abigeato*, *rapina*, *grassazione di strada*) attraverso i tratti che consentano di distinguere ciascuna dalle altre del medesimo genere. Nel trattamento delle fattispecie richiamate, all'informazione semantica De Luca affianca quella sull'equivalente volgare, improprio, comune e in uso al di fuori di contesti tecnici: per *furto*, ossia 'l'atto di pigliare la robba d'altra' egli ricorda *rubare*; per *rapina*, *ladroneccio*; per *grassazione di strada*, *assassinio di strada pubblica*. *Assassinio di strada* mostra un altro dettaglio dello scrupolo di chiarezza che evidentemente l'autore cercava di perseguire: poiché la locuzione *assassinio di strada pubblica* è formata con una voce polisemica con valore anche tecnico-giuridico, ecco che De Luca affina l'informazione complessiva e ricorda che *assassinio* è, «propriamente» (ossia *legalmente*, nel linguaggio giuridico), una specie di delitto (come mostra il fatto che ad *assassinio* egli riservi, alla stregua di *furto*, uno spazio autonomo nell'elenco dei delitti illustrati nello stesso l. XV, cap. V, pt. II e già nel *sommario*, a cui rimanda, sia pure con il rinvio generico «come sopra»)³⁶.

³⁶ Il passo e gli altri di contenuto analogo sulle tipologie di furto, ai quali De Luca rinvia, sono stati variamente utilizzati dalla lessicografia come fonti per la costituzione del lemmario e per il trattamento semantico delle voci giuridiche interessate; di seguito qualche nota su *furto*, *abigeato*, *grassazione*. Per *furto*, Crusca V – dopo le attestazioni solo trecentesche delle impressioni I-IV, che mettono in cima agli esempi, senza marche d'uso, il passo-definizione di *furto* tratto dalla *Somma del Mastruzzo* – integra la documentazione con i passi tratti da *DV*, l. XIV, pt. II, cap. IV e l. XV, pt. II, cap. V, che vengono sfruttati anche come fonti della definizione, ora di tipo enciclopedico (si veda, s.v., soprattutto la definizione al § I). *Grassazione* è registrata per la prima volta in Crusca V, con prima documentazione dal *DV* (l. XIV, pt. II, cap. IV e l. XV, pt. II, cap. V, luoghi che forniscono la distinzione semantica della voce rispetto a *rapina*), opera che è prima fonte pure di GDLI; documentazione assente in TB; la voce è retrodatabile, di qualche decennio rispetto a *DV*, al 1616 (*Statuti per la Podestaria di Montefestino*, archivio Vocanet-LLI). *Abigeato* (attestata dal XVI sec. con la *Somma angelica di Angiolo da Chivasso* tradotta da Girolamo Menghi da Viadana, 1593, e poi nella *Pratica universale* di M.A. Savelli (1665), archivio Vocanet-LLI) è registrata in Crusca V e TB, ma con documentazione (ripresa anche da GDLI) tratta dalle *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana* (1768-1779) di Giovanni Targioni Tozzetti e dalla *Legislazione toscana* (1800-1808) di Lorenzo Cantini; nessun accenno al *DV*, che tuttavia è verosimile abbia offerto a Crusca V la voce del lemmario (al pari delle molte voci giuridiche che vi sono entrate per la prima volta con De Luca). *Assassinio* – in Crusca III e IV documentata con un contesto non tecnico-giuridico, anzi estensivo, tratto dallo *Scisma d'Inghilterra* (1602) di Bernardo Davanzati – in Crusca V viene perfezionata con il passo del *DV* dato in (15), che sostituisce la documentazione delle impressioni precedenti (e torna in GDLI, dopo due attestazioni primo-secentesche

La consapevolezza dell'operazione, si diceva; così come il destinatario: in passi del genere De Luca si rivolge a chi, per la scarsa conoscenza della materia, cada in errore di fronte al tecnicismo e ai casi, forse più insidiosi, di voci polisemiche. Non solo. Il continuo accostamento tra voce tecnica e voce comune è il portato più lampante della scelta di un nuovo codice adottato per l'opera: la forma compendiosa e la scelta di un vocabolario tecnico per il *DV* non possono risolversi nella semplice traduzione del tecnicismo latino (quello della dottrina giuridica coeva e pregressa e quello del *Tb* quale fonte a cui De Luca guarda con costanza nella trasposizione e creazione, quasi per la prima volta in italiano, di un genere e di una materia fin lì espressi in latino) con un supposto traduttore volgare, o perché il traduttore volgare non esiste o perché il traduttore non è valido a sussumere la sfera di valori assegnata al tecnicismo (non è, in definitiva, un traduttore).

L'opposizione *legalmente/volgarmente* non si esaurisce nella polarizzazione tecnicismo = voce del lessico tecnico del diritto/non tecnicismo = voce comune. In contesti, pure numerosi, come quelli di (16) e (17) il ventaglio delle accezioni di *volgarmente* si allarga, l'avverbio non distingue tra lingua del diritto e lingua comune, ma introduce o accompagna gergalismi e fraseologia, in italiano o in latino, del diritto; in un caso e nell'altro, *volgarmente* è spia di una variazione – di registro, di situazione comunicativa, di attività e testi orali o scritti – interna allo stesso uso della lingua in contesto giuridico:

(16) entra tra gli eredi, e le eredità l'egual concorso, che li Giuristi dicono contributo, a rata, e proporzione della robba, e come *volgarmente* si dice, per aes & libram<sup>37</sup> (l. I, cap. XXIV, 6);

(17) E particolarmente che sono esenti dall'accennata riserva degli otto mesi, la quale *volgarmente* si dice della regola ottava (l. XII, pt. I, cap. XI, 1).

Il ventaglio semantico di *legalmente* è più circoscritto. La distinzione marcata da *legalmente* 'nel linguaggio giuridico' si spiega, prima che con variabili di registro e contesto, con considerazioni che attengono al codice, italiano o latino. Così come molti passi del *DV* mostrano la sovrapposibilità tra i due significati sottesi a *volgarmente* (quello riferibile al codice e quello riferibile al registro), così *legalmente* 'nel linguaggio giuridico' può essere riletto nel senso di 'nel linguaggio giuridico, in quanto, come portato dal latino, dall'uso tecnico latino' (cfr. es. 18). La lingua del tecnicismo è sì l'italiano della superficie del testo, nella veste morfologica esibita nell'opera volgare, ma geneticamente il latino a più altezze cronologiche che la voce italiana continua (utile, poiché copre accezioni diverse, l'accostamento *legalmente/lingua latina* nel passo dato in 19)<sup>38</sup>:

da Paolo Sarpi e Giovan Battista Marino); nessun accenno a *DV* in *TB*, che documenta solo due delle cinque accezioni, ricorrendo ancora a Davanzati; la voce è retrodatabile al 1593 (*Compendio di tutte le Gride; Bandi et Ordini nella Città et Stato di Milano*, archivio Vocanet-LLI). *Abigeato, assassinio, furto e grassazione* non sono registrate nel *Dizionario* di Rezasco.

<sup>37</sup> Con riferimento al *testamentum per aes et libram*, la più importante e diffusa forma di testamento dell'età classica.

<sup>38</sup> Copre funzioni analoghe a *legalmente* l'agg. *legale* (perlopiù nella formula *in lingua legale*, in complementarità o opposizione a *in lingua latina* e *in lingua volgare*), che segnala il valore tecnico-giuridico e il codice (il latino) che ne è la genesi: come *legalmente*, *legale* sta insomma anche per 'latino' (opposto a *volgare* 'italiano'), adattato nella morfologia all'italiano delle voci tecniche del diritto. Si veda l'avvio del l. V, pt. II, cap. V, 1-2 su *piazza, foro, foro de' mercanti*: «La parola *Piazza*, in lingua Italiana, vuol dir l'istesso, che la parola *Platea* in lingua latina, la quale, così appresso li Giurisconsulti, come anche appresso i Gramatici, significa un luogo publico destinato per la radunanza degli abitatori del luogo, per il commercio, e per la conservazione, & anche per la contrattazione de' virtuali, e dell'altre cose per l'uso umano. [...]. All'effetto però de' cambij, questa parola è stata introdotta dall'uso de' negozianti, e significa, quelle Città, o luoghi mercantili, ne i quali per la molteplicità de' negozianti, sia verificabile quella parola legale, che in Italiano si dice foro de' mercanti, derivata dalla parola latina *Forus*».

(18) E questa servitù, *legalmente* va esplicata col termine di cattività; Ma *volgarmente* nel nostro idioma Italiano, si dice schiavitudine, ovvero di esser schiavo (l. IV, pt. I, cap. II, 1);

(19) In più maniere occorre, che una persona diventi debitrice per il debito di un'altra, ma il più frequente caso, è quello, che *legalmente*, ovvero in lingua latina si dice Fideiussore, & in lingua Italiana, secondo la diversità de paesi, si dice sicurtà, o mallevadore, o assicuratore, o poggio (l. VIII, cap. XXIII, 1)<sup>39</sup>.

#### 4. COME LI GIURISTI DICONO

Altre formule, ancora, segnalano l'informazione metalessicale offerta da De Luca al lettore: *come li/i Giuristi dicono, conforme/come dai Giuristi si dice, si dice dalla legge* e altre analoghe imperniate sulla centralità dell'atto e del verbo di *dire* (che non comporta di solito una differenza diamesica), che si ritrovano frequenti nel corpo del testo, nei titoli dei capitoli, nei sommari dei capoversi.

(20) L'ordinaria forma di fare questo cambio limitato, e particolarmente in Roma (dove senza sapersi il perché questa materia viene regolata con qualche rigore, come se fosse usuraria, e forse contro l'uso comune di tutta Europa), contiene una certa inegualità, che *li Giuristi dicono* claudicazione, fra il creditore, & il debitore (l. V, cap. VI, 1);

(21) Il legato *si dice dalla legge* una donazione fatta, o lasciata dal defonto da doversi pagare dall'erede (l. XI, pt. I, cap. I, 1);

(22) Anzi è più difficile il distratto che il contratto, cioè, che alle volte si dà, che un Capitolo, ovvero qualche Prelato inferiore, o altra persona, abbia la potestà di conferire, e per conseguenza possa fare il contratto, e nondimeno che non possa accettare la rassegna, e fare il distratto, spettando ciò al Vescovo, ovvero ad un'altro<sup>40</sup> Prelato, il quale abbia la giurisdizione spirituale, che però altro è (*come li Giuristi dicono*) Pstituire, & altro è il destituire (l. XII, pt. I, cap. XIII, 4);

<sup>39</sup> Attestata sporadicamente nel XIII sec. (una attestazione nel 1288, *Statuto dei carnajoli della città di Siena*, in GDLI e archivio Vocanet-LLI), *fideiussore* circola senz'altro dal XVI sec. (varie occorrenze in Vocanet-LLI), è registrata in Crusca per la prima volta nella V impressione, dove è definita con marca settoriale "Term. Dei Giuristi" e documentata con esempi cinquecenteschi (dalle *Lettere* di Annibal Caro ad Alessandro Farnese) e con due passi dal *DV*. Crusca V e TB nel trattamento della voce non accennano ad altre voci semanticamente affini. Informazioni del genere, anche in chiave onomasiologica, si trovano nel *Dizionario* di Rezasco incrociando alcune voci e forme della famiglia lessicale di quelle offerte nel passo del *DV*: s.v. *assicurazione*, 'Contratto pel quale, mediante un premio, si assicurano da qualunque danno e pericolo ad altrui le merci, le navi, e qualsivoglia altra proprietà: anticamente sicurtà' (con documentazione dallo stesso libro V del *DV* da cui è tratto l'es. 19; *assicuratore* è assente nel Rezasco); s.v. *fidejussore*, con definizione sinonimica 'mallevadore'; s.v. *mallevadore*, I. 'Quegli che obbliga sé e il suo avere per assicurare l'esecuzione di alcuna cosa che altri dovrebbe fare; onde la frase Entrare mallevadore, per Farsi mallevadore, e altre: Promettitore, Promessa, Pagatore, Ricolta, Garante, Fidejussore, Responsale; in Venezia, Piezo'; s.v. *pregio*, *pregio*, *prezo*, *prezzo* I. 'valore', II. 'mercede' (su *pregio* – la grafia di De Luca *preggio* rende la pronuncia centromeridionale con raddoppiamento dell'affricata palatale – cfr. *piezo* e *pregio* [questa, s.v. *prezzo*] del *Dizionario del dialetto Veneziano* di Giuseppe Boerio (1856; I ed. 1827-29): «s.v. *piezo*, s.m. *Pieggio*; *Mallevadore*; *Fideiussore*; *Sicurtà*, colui che promette per altri»; «*Pregio* vale Stima e riputazione in che si tengono le cose»; s.v. *malleveria*, I. 'Obbligazione del mallevadore [...]: Promissione, Promessa, Sodo, Sodamento, Ricolta, Sicurtà, Fidejussione, Satisfazione, Piegeria, Pregeria, Pagaria, [...]'; s.v. *securità*, *sicurtà*, *sicurtà*, *sigurtà*, II. 'malleveria'.  
<sup>40</sup> *Sic*.

(23) Atteso che, se bene alcuni credono, che in questa specie di rassegna pura, e libera, non vi debba entrare la sudetta regola, per non adattarsi la ragione della fraude, la quale per ordinario può, e suole seguire nelle rassegne a favore, a somiglianza di quello che *li Feudisti dicono* delle rifiutazioni, ovvero delle subinfeudazioni, le quali si facciano, quando possa essere imminente la devoluzione, con casi simili<sup>41</sup> (l. XII, pt. I, cap. XIII, 8);

(24) atteso che la lite, ovvero il dubbio di quella, o altro impedimento tale quale sia, ogni volta che non fosse affettato, e malizioso, si suole ammettere, per la regola che danno i Giuristi, cioè che dalle pene ogni causa ancorché leggiera, e (*come essi dicono*) benché fatua, e bestiale, suole scusare (l. XII, pt. I, cap. XXII, 5).

Gli esempi appena proposti suggeriscono un'altra utilità di contesti del genere per la riflessione sulla lingua intorno all'opera di De Luca. Nel riferirci in quale modo e in quale senso i vari operatori del diritto intendano una data parola o denominino un dato concetto, istituto giuridico, l'autore fornisce insieme un'informazione di tipo semantico e un'informazione sull'attività legislativa o forense e sul soggetto presso cui la voce è utilizzata: un soggetto collettivo, corrispondente a una categoria di operatori del diritto individuata in base al ramo (civile, canonico, feudale, criminale ecc.) oppure alla funzione svolta nel mondo delle professioni legali (giurista, professore, giudice, difensore delle cause ecc.). Allo studioso di oggi, il richiamo all'attività e alla professione può indirettamente suggerire il genere di testo giuridico in cui attendersi che quelle parole compaiano (se di legge, di giurisprudenza, di dottrina, difensivo ecc.). Utile per i vari aspetti appena visti è il lungo passo che segue (posto in apertura di capitolo in un paragrafo intitolato *Della significazione della parola transazione, e concordia, e delle diverse specie*) su *transazione* e *concordia*, in cui De Luca informa sugli usi delle due voci – che commenta come propri, impropri, promiscui – da parte dei Giuristi, della legge civile o della legge canonica, della legge o dei Tribunali e ancora, in Napoli e in materia penale, dei Criminalisti:

(25) Questi due termini, o vocaboli di transazione, e di concordia appresso li Giuristi, in stretto modo di parlar legale, significano l'istesso, e si stimano come sinonimi; Atteso che se bene il primo termine di transazione usato dalla legge civile, è quello il quale più propriamente conviene al contratto, del quale quivi si tratta, mentre il termine di concordia usato dalla legge canonica, e più vago, e generale, stante che appresso li professori dell'una, e dell'altra lingua, latina, & Italiana, abbraccia ogni specie d'accordo, e di convenzione amorevole, anche una pace, o reconciliazione, o tregua; Nondimeno appresso li professori dell'una, e dell'altra legge Civile, e Canonica, e nelli Tribunali, si sono confusi, e si adoprano confusamente, come sinonimi, e significano l'istesso.

In alcune parti d'Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli, questo termine di transazione viene usato ancora da Criminalisti, quando un'inquisito<sup>42</sup> di qualche delitto si transige, col pagare qualche somma di denaro, overamente con l'andare a servire alla guerra, o in altro modo simile; Ma veramente questo è un modo di parlare improprio, mentre in questo caso legalmente entra il termine di composizione (l. VII, pt. III, cap. XVI, 1).

<sup>41</sup> La voce *feudista* 'studioso ed esperto di diritto feudale' è, insieme ad altre della famiglia lessicale di *feudo* (tra cui *subinfeudazione*, nello stesso es. 20), un'innovazione lessicale di De Luca (cfr. anche archivio Vocanet-LLI e Dell'Anna, 2020: 227); assente in Crusca e in TB, è registrata in GDLI (da cui ricavo la definizione) con prima attestazione settecentesca da G. Vico, *La scienza nuova* (1744).

<sup>42</sup> *Sic.*

Non di rado l'Autore segnala le accezioni (o piuttosto gli usi, talora «impropri») di una stessa parola circolanti nei vari luoghi della penisola (sono richiamate perlopiù le grandi corti), come in (25), oppure le parole con cui nei vari luoghi si denomina uno stesso concetto (o istituto, funzione, ecc.), come già in (19): si tratta rispettivamente di geomonimi e di geosinonimi di un vocabolario giuridico e storico-amministrativo ancora lontano dall'uniformazione che lo interesserà a partire dalla fine del Settecento. Il rilievo si apprezza ancora una volta sotto il profilo dell'enciclopedia giuridica e, sul versante linguistico, per lo scrupolo di informazione lessicale e semantica mostrata dall'autore, che per quelle voci e quei contesti offre al lettore di ieri (a cui di frequente si richiama) e a quello di oggi (che può giovare dei riscontri nei repertori lessicografici e nelle banche dati testuali) una fonte al servizio della verifica e della comparazione storico-terminologica.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Altieri Biagi (2010), "Galilei, Galileo", in Simone R. (dir.), *Enciclopedia dell'Italiano*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma, pp. 548-551:  
[https://www.treccani.it/enciclopedia/galileo-galilei\\_\(Enciclopedia-dell%27Italiano\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/galileo-galilei_(Enciclopedia-dell%27Italiano)/).
- Arato F. (2015), *Parola di avvocato*, Giappichelli, Torino.
- BEGA, *Bibliografia delle edizioni giuridiche antiche in lingua italiana*, a cura dell'Istituto di Documentazione Giuridica del CNR, I-VIII, Olschki, Firenze, 1978-1993.
- Birocchi I. (2002), *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino.
- Birocchi I., Cortese E., Mattone A., Miletti M. N. (a cura di) (2013), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, il Mulino, Bologna, voll. 2, vol. I.
- Chiodi G., Povolo C. (a cura di) (2004), *L'amministrazione delle giustizia penale nelle Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*. Tomo I, *Lorenzo Priori e la sua Pratica Criminale*, Cierre, Verona.
- Coppola R., Lavorano E. M. (a cura di) (2016), *Alla riscoperta del Cardinale Giovanni Battista De Luca Giureconsulto*, Atti del Convegno nazionale di studio, Venosa, 5-6 dicembre 2014, Osanna Edizioni, Venosa.
- Dani A. (2008), *Un'immagine secentesca del diritto comune. La teoria delle fonti del diritto nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, Monduzzi, Bologna.
- Dani A. (2012), *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto*, Aracne, Roma.
- Dell'Anna M. V. (2013), "Diritto e istituzioni nel Vocabolario degli Accademici della Crusca", in Tomasin L. (a cura di), *Il Vocabolario degli Accademici della Crusca' (1612) e la storia della lessicografia italiana*. Atti del X Convegno ASLI, (Padova-Venezia, 29-30 novembre-1 dicembre 2012), Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 369-378.
- Dell'Anna M. V. (2020), "Agli albori della dottrina giuridica in italiano. Riflessione e pratica linguistica nel *Dottor volgare* (1673) di Giovan Battista De Luca", in Visconti J., Manfredini M., Coveri L. (a cura di), *Linguaggi settoriali e specialistici. Sincronia, diacronia, traduzione, variazione*, Atti del XV Congresso SILFI (Genova, 28-30 maggio 2018), Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 233-241.
- Dell'Anna M. V. (2022), "Osservazioni sul pensiero linguistico dello *Stile legale* (1674) di Giovan Battista De Luca", in Dell'Anna M.V., Tempesta I. (a cura di), *La lingua. Strutture, storia, variazioni*, Franco Cesati Editore, Firenze, pp. 57-73.

- Edigati D. (2005), *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Edizioni dell'Accademia degli Incamminati, Modigliana.
- Fiorelli P. (1980), *Proemio (Se sia bene trattare la legge in lingua volgare)*, C.L.U.S.F., Firenze.
- Fiorelli P. (1994), "La lingua del diritto e dell'amministrazione", in Seriani L., Trifone P. (a cura di), *Storia della lingua italiana*, vol. II, *Scritto e parlato*, Einaudi, Torino, pp. 553-597.
- Fiorelli P. (2008), *Intorno alle parole del diritto*, Giuffrè, Milano.
- Fortunato M. (2023), *Il quinto libro della Somma del Maestruzzo*, Accademia della Crusca, Firenze.
- Fusco F. (2023), *Il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco*, Accademia della Crusca, Firenze.
- Gualdo R. (2011), "Il linguaggio del diritto", in Gualdo R., Telve S., *Linguaggi specialistici dell'italiano*, Carocci, Roma, pp. 411-477.
- Lauro A. (1991), *Il Cardinale Giovan Battista de Luca. Diritto e riforme nello stato della Chiesa (1676-1683)*, Jovene Editore, Napoli.
- Lubello S. (2017), *La lingua del diritto e dell'amministrazione*, il Mulino, Bologna.
- Lubello S. (2021), *L'italiano del diritto*, Carocci, Roma.
- Mazzacane A. (2010), *Giovambattista De Luca avvocato e curiale*, Introduzione a Giovanni Battista De Luca, *Lo stile legale*, a cura di Mazzacane A., il Mulino, Bologna, pp. 19-41.
- Menegon L. (2004), "Appunti a margine della vita e delle opere di Lorenzo Priori", in Chiodi G., Povolo C. (a cura di), *L'amministrazione delle giustizia penale nelle Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*. Tomo I, *Lorenzo Priori e la sua Pratica Criminale*, Cierre, Verona, pp. 103-125.
- Migliorini B. (1948), "Galileo e la lingua italiana", in Id., *Lingua e cultura*, Tumminelli, Roma, pp. 135-158.
- Migliorini B. (1960), *Storia della lingua italiana*, Sansoni, Firenze (n. ed. 2019, Bompiani, Milano).
- Patota G. (2021), "Galileo Galilei e l'economia delle parole: l'avverbio in *-mente* nel *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*", in *Studi linguistici italiani*, XLVII, 2, pp. 154-177.
- Patota G. (2022), *L'universo in italiano. La lingua degli scritti copernicani di Galileo*, il Mulino, Bologna.
- Rovere G. (2010), "Il principio dell'economia nella lingua giuridica. Gli avverbi in *-mente*", in Visconti J. (a cura di), *Lingua e diritto. Livelli di analisi*, LED, Milano, pp. 119-162.
- Ruggiero R. (2012), "Introduzione" a Giovanni Battista De Luca, *Proemio al Dottor volgare e Difesa della lingua italiana*, a cura di Ruggiero R., Arago, Torino, pp. V-LXIII.
- Ruggiero R. (2016), "La nuova retorica di Giovanni Battista De Luca e il disciplinamento dello stato moderno", in Coppola R., Lavorano E. M. (a cura di), *Alla riscoperta del Cardinale Giovanni Battista De Luca Giureconsulto*, Atti del Convegno nazionale di studio, Venosa, 5-6 dicembre 2014, Osanna Edizioni, Venosa, pp. 32-49.
- Salvatore E., "Il Seicento", in Frosini G. (dir.), *Storia dell'italiano. La lingua, i testi*, Salerno Editrice, Roma, pp. 267-300.
- Seriani L. (1997), "La lingua del Seicento", in Malato E. (dir.), *Storia della letteratura italiana*, vol. V (*La fine del Cinquecento e il Seicento*), Salerno editrice, Roma, pp. 561-95.
- Seriani L. (2019), *Il sentimento della lingua. Conversazione con Giuseppe Antonelli*, il Mulino, Bologna.
- Tesi R. (2005), *Storia dell'italiano*, vol. II (*La lingua moderna e contemporanea*), Zanichelli, Bologna.
- Tomasin L. (2001), *Il volgare e la legge. Storia linguistica del diritto veneziano*, Esedra, Padova.

- Vallone G. (2016), “La terra e il potere: il Cardinale de Luca”, in Coppola R., Lavorano E. M. (a cura di), *Alla riscoperta del Cardinale Giovanni Battista De Luca Giureconsulto*, Atti del Convegno nazionale di studio, Venosa, 5-6 dicembre 2014, Osanna Edizioni, Venosa, pp. 50-91.
- Zarra G. (2023), “Il Seicento”, in Trifone P., Picchiorri E., Zarra G., *L'italiano nella storia. Lingua d'uso e di cultura*, Le Monnier Università-Mondadori Education, Firenze-Milano, pp. 257-285.

